

Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 22 novembre 2005

22 Novembre 2005



Estremi: n. 122/19/05 del 21 giugno 2005

Argomento: Accertamento - Irpef - Maggiori ricavi relativi al valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva richiesto la maggiore Irpef dovuta in relazione all'annualità

1995, quantificata sulla base della rettifica di valore operata dall'Amministrazione finanziaria - con un distinto atto - in relazione all'avviamento commerciale evidenziato in un'operazione di cessione d'azienda che aveva interessato la medesima annualità. In particolare, il contribuente in parola aveva provveduto a pagare l'imposta di registro relativa al maggior valore dell'avviamento commerciale determinato dall'ufficio e aveva perciò ottenuto il rigetto del ricorso con cui aveva impugnato l'atto recante tale iscrizione a ruolo.

Resosi definitivo il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro (per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente e del conseguente rigetto del ricorso con cui questi aveva impugnato la rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria), l'ufficio aveva emesso nei confronti del medesimo contribuente un avviso di accertamento con la richiesta dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi non dichiarati per il valore dell'avviamento commerciale come valutato e rideterminato dall'Amministrazione finanziaria.

Avverso la sentenza della Ctp di Viterbo che aveva accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento, l'ufficio ha proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha, invece, riformato la sentenza di primo grado ritenendo meritevoli di accoglimento le argomentazioni dell'appellante. In particolare, i giudici di secondo grado, uniformandosi a quanto sul punto osservato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4117 del 22 marzo 2002, hanno ribadito l'assunto per il quale il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria, che può, quindi, utilizzarlo

ai fini dell'attività di accertamento delle imposte dovute.

Estremi: n. 36/29/05 del 7 giugno 2005, depositata il 1° settembre 2005

Argomento: Contenzioso - Procura *ad litem* non estesa al giudizio di secondo grado - Inammissibilità dell'appello

La procura *ad litem* conferita in sede di ricorso introduttivo, senza l'esplicita estensione dell'incarico difensivo per i successivi gradi del giudizio, rende l'appello privo di una nuova procura inammissibile.

Sulla base di tale assunto, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa riunione di due impugnazioni per unitarietà sostanziale e processuale delle fattispecie, ha dichiarato inammissibili gli appelli in quanto carenti di procura *ad litem*; e ciò, benché in calce al ricorso introduttivo vi fosse una specifica procura conferita a un difensore abilitato, dove era però stato dichiarato che l'incarico difensivo era conferito ai fini della rappresentanza innanzi alla sola commissione tributaria adita (quella provinciale), senza specificare l'estensione agli eventuali successivi gradi del giudizio.

Estremi: n. 97/33/05 del 18 marzo 2005, depositata il 2 settembre 2005

Argomento: C.S.S.N. - Rimborso - Prescrizione decennale del diritto

La controversia trae origine da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente che aveva effettuato il versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 1994, senza tener conto che il pagamento dello stesso era già avvenuto a opera del sostituto d'imposta (nel caso specifico una Usl, secondo la denominazione all'epoca adottata per tali strutture), che aveva trattenuto e versato gli importi dovuti. Il ricorso con il quale era stato impugnato il silenzio - rifiuto formatosi in ordine all'istanza proposta si era concluso con una sentenza di rigetto, tempestivamente impugnata in appello dal contribuente.

Investita della problematica, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni dell'appellante, respingendo la tesi, sostenuta dall'ufficio, in base alla quale il contribuente sarebbe decaduto dal diritto al rimborso, avendo fatto inutilmente spirare il termine di 18 mesi previsto dall'articolo 38 del Dpr n. 602/1973 ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso. In particolare, il Collegio ha precisato che la fattispecie processuale analizzata non rientra nella previsione di cui al citato articolo 38 del Dpr 602/73; il diritto al rimborso spettante all'appellante, infatti, non deriva da una duplicazione di pagamento fatta dallo stesso soggetto, né da un errore materiale, né ancora dall'assenza totale dell'obbligo di versamento.

La fattispecie, secondo i giudici di secondo grado, è invece caratterizzata da inesistenza dell'obbligazione tributaria, in quanto tale rientrante nelle previsioni dell'articolo 37 del Dpr n.

602/1973, dove ai fini del rimborso era previsto, nel testo vigente all'epoca dei fatti, il termine decennale di prescrizione.

Estremi: n. 116/20/05 del 17 giugno 2005

Argomento: Condonò edilizio - Giurisdizione competente

Non sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti le oblazioni relative alle domande di condono edilizio.

Sulla base di tale assunto, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello con cui l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Ctp di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente al fine di ottenere il rimborso di somme indebitamente versate a seguito di sanatoria edilizia.

di

Manuela Norcia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rassegna-giurisprudenziale-del-22-novembre-2005>